

SP

SISTEMA
PENALE

FASCICOLO

3/2023

COMITATO EDITORIALE Giuseppe Amarelli, Roberto Bartoli, Hervè Belluta, Michele Caianiello, Massimo Ceresa-Gastaldo, Adolfo Ceretti, Cristiano Cupelli, Francesco D'Alessandro, Angela Della Bella, Gian Paolo Demuro, Emilio Dolcini, Novella Galantini, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Antonio Gullo, Stefano Manacorda, Vittorio Manes, Luca Masera, Anna Maria Maugeri, Melissa Miedico, Vincenzo Mongillo, Francesco Mucciarelli, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lucia Riscato, Marco Scoletta, Carlo Sotis, Costantino Visconti

COMITATO SCIENTIFICO (REVISORI) Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Ennio Amodio, Gastone Andreazza, Ercole Aprile, Giuliano Balbi, Marta Bargis, Fabio Basile, Alessandra Bassi, Teresa Bene, Carlo Benussi, Alessandro Bernardi, Marta Bertolino, Francesca Biondi, Rocco Blaiotta, Manfredi Bontempelli, Renato Bricchetti, David Brunelli, Carlo Brusco, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Giovanni Canzio, Francesco Caprioli, Matteo Caputo, Fabio Salvatore Cassibba, Donato Castronuovo, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Francesco Centonze, Federico Consulich, Stefano Corbetta, Roberto Cornelli, Fabrizio D'Arcangelo, Marcello Daniele, Gaetano De Amicis, Cristina De Maglie, Alberto De Vita, Ombretta Di Giovine, Gabriella Di Paolo, Giandomenico Dodaro, Massimo Donini, Salvatore Dovere, Tomaso Emilio Epidendio, Luciano Eusebi, Riccardo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Giorgio Fidelbo, Carlo Fiorio, Roberto Flor, Luigi Foffani, Désirée Fondaroli, Gabriele Fornasari, Gabrio Forti, Piero Gaeta, Alessandra Galluccio, Marco Gambardella, Alberto Gargani, Loredana Garlati, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Gaetano Insolera, Roberto E. Kostoris, Sergio Lorusso, Ernesto Lupo, Raffaello Magi, Vincenzo Maiello, Grazia Mannozi, Marco Mantovani, Marco Mantovani, Luca Marafioti, Enrico Marzaduri, Maria Novella Masullo, Oliviero Mazza, Claudia Mazzucato, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Vincenzo Militello, Andrea Montagni, Gaetana Morgante, Lorenzo Natali, Renzo Orlandi, Luigi Orsi, Francesco Palazzo, Carlo Enrico Paliero, Lucia Parlato, Annamaria Peccioli, Chiara Perini, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Luca Pistorelli, Daniele Piva, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Maurizio Romanelli, Gioacchino Romeo, Alessandra Rossi, Carlo Ruga Riva, Francesca Ruggieri, Elisa Scaroina, Laura Scomparin, Nicola Selvaggi, Sergio Seminara, Paola Severino, Rosaria Sicurella, Piero Silvestri, Fabrizio Siracusano, Nicola Triggiani, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Maria Chiara Ubiali, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, Francesco Viganò, Daniela Vigoni, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia

REDAZIONE Francesco Lazzeri, Giulia Mentasti (coordinatori), Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Silvia Bernardi, Carlo Bray, Pietro Chiaraviglio, Stefano Finocchiaro, Beatrice Fragasso, Cecilia Pagella, Tommaso Trinchera

Sistema penale (SP) è una rivista *online*, aggiornata quotidianamente e fascicolata mensilmente, ad accesso libero, pubblicata dal 18 novembre 2019.

La *Rivista*, realizzata con la collaborazione scientifica dell'Università degli Studi di Milano e dell'Università Bocconi di Milano, è edita da Progetto giustizia penale, associazione senza fine di lucro con sede presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano, dove pure hanno sede la direzione e la redazione centrale. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione.

La *Rivista* si uniforma agli standard internazionali definiti dal *Committee on Publication Ethics* (COPE) e fa proprie le relative linee guida.

I materiali pubblicati su *Sistema Penale* sono oggetto di licenza CC BY-NC-ND 4.00 International. Il lettore può riprodurli e condividerli, in tutto o in parte, con ogni mezzo di comunicazione e segnalazione anche tramite collegamento ipertestuale, con qualsiasi mezzo, supporto e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, conservando l'indicazione del nome dell'autore, del titolo del contributo, della fonte, del logo e del formato grafico originale (salve le modifiche tecnicamente indispensabili). La licenza è consultabile su <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

Peer review I contributi che la direzione ritiene di destinare alla sezione "Articoli" del fascicolo mensile sono inviati a un revisore, individuato secondo criteri di rotazione tra i membri del Comitato scientifico, composto da esperti esterni alla direzione e al comitato editoriale. La scelta del revisore è effettuata garantendo l'assenza di conflitti di interesse. I contributi sono inviati ai revisori in forma anonima. La direzione, tramite la redazione, comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se la valutazione è positiva, il contributo è pubblicato. Se il revisore raccomanda modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se il revisore esprime parere negativo alla pubblicazione. La direzione si riserva la facoltà di pubblicare nella sezione "Altri contributi" una selezione di contributi diversi dagli articoli, non previamente sottoposti alla procedura di *peer review*. Di ciò è data notizia nella prima pagina della relativa sezione.

Di tutte le operazioni compiute nella procedura di *peer review* è conservata idonea documentazione presso la redazione.

Modalità di citazione Per la citazione dei contributi presenti nei fascicoli di *Sistema penale*, si consiglia di utilizzare la forma di seguito esemplificata: N. COGNOME, *Titolo del contributo*, in *Sist. pen.* (o *SP*), 1/2023, p. 5 ss.

PROTEZIONE DELLA VITTIMA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO NEI PROCEDIMENTI PER VIOLENZA DOMESTICA TRA INDICAZIONI SOVRANAZIONALI E DEFICIT INTERNI ^(*)

di Valentina Bonini

La protezione dalla ripetizione e/o escalation della violenza è un bisogno fondamentale delle vittime di violenza domestica e nelle relazioni strette e ciò consiglia di analizzare i profili giuridici della procedura di valutazione del rischio richiesta dall'art. 51 della Convenzione di Istanbul e dalla giurisprudenza della Corte e.d.u., anche con l'obiettivo di mettere a fuoco le criticità del sistema italiano su questo centrale e difficile tema, come evidenziate dalle recenti condanne pronunciate dai giudici di Strasburgo.

SOMMARIO: 1. Pericolosità dell'autore e protezione della vittima come questioni centrali nel contrasto alla violenza di genere. – 2. Gli obblighi di protezione: la valutazione e gestione del rischio nella Convenzione di Istanbul e nella giurisprudenza della Corte e.d.u. – 3. La valutazione del rischio nei procedimenti per violenza relazionale: caratteristiche e complessità. – 4. La mancanza di una specifica disciplina italiana della valutazione del rischio di ripetizione ed *escalation* della violenza. – 5. Qualche spunto di riflessione per una valutazione del rischio adeguata e sostenibile.

1. Pericolosità dell'autore e protezione della vittima come questioni centrali nel contrasto alla violenza di genere.

L'idea di pericolosità e di sicurezza è cambiata profondamente nei decenni scorsi, passando da una dimensione sociale –che metteva al centro il riconoscimento, l'attuazione e la protezione di diritti sociali ed economici delle persone– ad una dimensione penalistica, che mette al centro la protezione dal crimine, evocando un passaggio di testimone dalla giustizia sociale alla giustizia penale nella tutela dei diritti fondamentali della persona.

^(*) Il contributo rappresenta la versione rielaborata e approfondita dell'intervento effettuato nel convegno internazionale *"Dangerousness and criminal justice: common issues and challenges"*, tenutosi a Pisa il 27 ottobre 2022, i cui atti nella versione originaria in lingua inglese sono in corso di pubblicazione con Pisa University Press.

Questo itinerario risulta chiaro anche nell’approccio normativo che ha interessato la famiglia: condotto nella seconda metà del secolo scorso attraverso politiche legislative che miravano al riconoscimento del diritto di uguaglianza all’interno del consesso familiare e abbandonavano le logiche gerarchiche e disparitarie nei rapporti intrafamiliari, sempre più terreno è stato successivamente conquistato dal diritto penale¹, che è divenuto strumento necessario per combattere la violenza collegata alle incrostazioni di logiche patriarcali il cui superamento si va rivelando particolarmente lungo e difficoltoso.

Così, la violenza di genere –specialmente nella sua declinazione di violenza domestica e nelle relazioni strette– è un’area criminologica sulla quale negli ultimi anni si è concentrata l’attenzione dei legislatori nazionali e sovranazionali, diventando oggetto di regolamentazione sempre più ricca.

In questo settore l’intreccio tra pericolosità (dei comportamenti violenti), punizione (degli autori di violenza) e protezione (delle vittime di violenza) è reso particolarmente evidente nelle scelte coltivate nei documenti giuridici internazionali, i quali hanno rappresentato una spinta e una guida autorevole per i legislatori nazionali. Se la cornice giuridica dell’Unione europea su questo tema è ancora in costruzione², le istituzioni del Consiglio d’Europa hanno già prodotto documenti giuridici di straordinaria importanza, dando vita ad una risposta al fenomeno della violenza domestica e contro le donne che attribuisce massimo rilievo a protezione, iniziativa giudiziaria e punizione attraverso la giustizia penale³. Pur in un quadro che richiama gli Stati membri a dotarsi anche di ampie, costanti e capillari politiche culturali e formative che operino sul versante della prevenzione della violenza di genere, non v’è dubbio che la giustizia penale costituisca in tali documenti lo strumento principe per contrastare questo fenomeno criminale.

La protezione delle vittime, l’accertamento processuale e la punizione degli autori di violenza sono alcuni dei pilastri su cui è costruito l’impianto della più

¹ Sull’evoluzione del diritto penale della famiglia dalla impostazione originaria del codice Rocco agli assetti odierni v. R. BARTOLI, [La famiglia nel diritto penale: evoluzione sociale, riforme legislative, costituzionalismo](#), in [lalegislazionepenale.eu](#), 2021; M. BERTOLINO, *Violenza e famiglia: attualità di un fenomeno antico*, in *Riv. it. dir. proc. pen.* 2015, pp. 1710 ss.; in una prospettiva più ampia, B. PEZZINI, *Il diritto e il genere della violenza: dal codice Rocco al codice rosso (passando per la Convenzione di Istanbul)*, in B. Pezzini, A. Lorenzetti, *La violenza di genere dal codice Rocco al codice Rosso*, Torino 2020, pp. 11 ss.; nonché, volendo, V. BONINI, *La violenza di genere*, in V. Bonini, V. Calderai, E. Catelani, A. Sperti, E. Stradella, *Diritto e genere nella prospettiva europea*, Napoli, 2021, pp. 161 ss.

² V. European Commission 2022/0066, *Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on combating violence against women and domestic violence*. Sul tema, C. Rigotti – C. McGlynn, *Towards an EU criminal law on violence against women: the ambitions and limitations of the Commission’s proposal to criminalise image-based sexual abuse*, in *New Journal of European Criminal Law* 13, 4(2022). L’UE ha, sin qui, adottato una serie di documenti di caratura politica, ma manca ancora una cornice normativa sul tema; in proposito R. Lamont, *Beating domestic violence? Assessing the EU’s contribution to tackling violence against women*, in *Common Market Law Review* 50, 6(2013), pp. 1787-1807.

³ Tra i quattro pilastri (*prevention, protection, prosecution e punishment, integrated policies*) su cui è costruita la complessa azione di contrasto alla violenza, l’art. 5 prevede che sugli Stati aderenti gravi l’obbligo di adottare misure legislative e di altra natura per esercitare con la dovuta diligenza nel prevenire, investigare, punire e offrire riparazione per gli atti di violenza commessi da terzi.

importante fonte del Consiglio d'Europa sul tema: la Convenzione di Istanbul. Questa, infatti, in più parti richiede una risposta robusta, che attribuisca alla giustizia penale un ruolo fondamentale⁴ nel combattere un fenomeno il quale –pur avendo radici socio-culturali saldamente ancorate al tessuto sociale e una struttura assai complessa– non può essere efficacemente contrastato ricorrendo solo ad iniziative e politiche culturali⁵.

Nella stessa direzione si orienta da tempo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, sviluppatasi nel solco di un più ampio e generale percorso di tutela dei diritti convenzionali che si traduce in obblighi di protezione degli stessi: la tutela dei diritti fondamentali della persona fa sorgere in capo agli Stati parte –oltre alla tradizionale obbligazione negativa (dovere dello Stato di astenersi da comportamenti lesivi dei diritti della persona)– anche obbligazioni positive di intervento per il tramite di misure (sostanziali e procedurali) che proteggano la persona dall'aggressione di terzi ai beni fondamentali.

Muovendosi su tali binari, i giudici di Strasburgo hanno elaborato un articolato sistema di protezione delle vittime di violenza di genere rispetto alle infrazioni che interessano in particolare gli articoli 2, 3, 8 e 14 c.e.d.u.⁶.

Così, nella messa a tema della violenza di genere, il “bisogno diffuso di sicurezza” si è tradotto in un “bisogno individuale di protezione” della vittima, in quanto il rischio di ripetizione e di *escalation* di questa forma di violenza è particolarmente alto, in ragione della struttura relazionale e dell'andamento ciclico della

⁴ Gli articoli da 33 a 48 investono il diritto penale del compito sanzionare una pluralità di comportamenti violenti con “*effective, proportionate and dissuasive sanctions, taking into account their seriousness*” (art. 45); gli articoli da 49 a 58 riguardano il procedimento penale, con una speciale attenzione alla protezione della vittima (artt. 50, 51, 52, 53, 56).

⁵ Ampio spazio viene comunque attribuito alla prevenzione della violenza, che rappresenta uno dei pilastri su cui fonda la Convenzione di Istanbul, la quale riconosce e sottolinea la dimensione culturale di questa forma di violenza, esigendo politiche attive nel segno della generale obbligazione di cui all'articolo 12, al fine di “*promote changes in the social and cultural patterns of behaviour of women and men with the view to eradicating prejudices, customs, traditions and all other practices which are based on the idea of the inferiority of women or on stereotyped roles for women and men*”. Al riguardo, si è evidenziato come vi sia un intreccio continuo tra prevenzione della violenza e protezione delle vittime: in questo senso v. L. GRANS, *The Istanbul Convention and the positive obligation to prevent violence*, in *Human Rights Law Review* 2018, 18, p. 141 e p. 144.

⁶ Ampia è oramai la giurisprudenza dei giudici di Strasburgo, la cui parte più copiosa interessa gli articoli 2 e 3, in alcuni casi attingendo l'articolo 8, mentre la violazione del divieto di discriminazione di cui all'art. 14 è stata individuata solo in presenza di radicate prassi discriminatorie e pregiudizi strutturali nei confronti delle donne ed ha interessato in modo circoscritto la sola violenza domestica (v. il *leading case* Corte e.d.u., 9 giugno 2009, *Opuz vs Turchia*, appl. N. 33401/02, ma anche Corte e.d.u., 9 luglio 2019, appl. N. 41262/17, *Volodina vs Russia*). In materia v. J. D. MUJUZ, *Preventing and combating domestic violence in Europe: the jurisprudence of the European Court of Human Rights*, in *International Survey of Family Law* 2016, pp. 165 ss.; mette a fuoco i più recenti sviluppi R. MCQUIGG, *The evolving jurisprudence of the European Court of Human Rights on domestic abuse*, in P. Czech – L. Heschl – K. Lukas – M. Nowak, G. Oberleitner (a cura di), *European Yearbook on Human Rights*, Intersentia 2022; nella dottrina di lingua italiana v. M. MONTAGNA, [Obblighi convenzionali, tutela della vittima e completezza delle indagini](#), in [archiviopenale.it](#), 2019; E.N. LA ROCCA, *La tutela della vittima*, in AA.VV. (a cura di A. Gaito e D. Chinnici), *Regole europee e processo penale*, Milano, 2016, pp. 121 ss.; B. NASCIBENE, [Tutela dei diritti fondamentali e “violenza domestica”. Gli obblighi dello Stato secondo la Corte edu](#), in [lalegislationepenale.eu](#), 2018.

stessa⁷. Pertanto, indipendentemente dal tipo di reato, quando la violenza di genere si declina come violenza nelle relazioni strette, la pericolosità di questa non è rivolta alla società in modo indistinto, ma si concentra (amplificando le potenzialità lesive) sulla vittima: questa caratteristica, come vedremo, da un lato produce puntuali doveri di protezione della vittima, e, dall'altro lato, solo in apparenza rende più agevole l'opera di identificazione e ponderazione del livello di pericolo di reiterazione dei comportamenti aggressivi, che, in verità, si fa particolarmente complessa per la necessità di valutare una pluralità di fattori che spesso non sono oggetto di attenzione nel procedimento penale.

2. Gli obblighi di protezione: la valutazione e gestione del rischio nella Convenzione di Istanbul e nella giurisprudenza della Corte e.d.u.

Il "bisogno" primario di protezione della vittima di violenza domestica e relazionale assume la dimensione giuridica di "diritto" alla protezione, al quale fa riscontro un "obbligo" di protezione che grava sulle pubbliche autorità.

Peraltro, proprio il "bisogno di protezione" (più che il "bisogno di punizione") sovente è la ragione che spinge chi ha subito violenza in una relazione stretta a rivolgersi alle autorità giudiziarie, aprendo un procedimento penale, che, se per alcuni versi è luogo pieno di insidie per la vittima, a causa della esposizione al rischio di

⁷ Il passaggio da una dimensione diffusa del bisogno di sicurezza ad una dimensione particolare del bisogno di protezione non deve però indurre ad assegnare al fenomeno un rilievo meramente privatistico, che, anzi, viene fermamente respinto proprio nella costruzione di una reazione alla violenza di genere che privilegia il ricorso allo strumento penalistico, nel limitare i casi di procedibilità a querela (art. 55 Convenzione di Istanbul), nell'escludere il ricorso a mezzi di gestione alternativa della controversia (art. 48 Convenzione di Istanbul), che ridurrebbero la violenza a mero conflitto *inter pares*.

vittimizzazione secondaria⁸, per altri versi è il luogo principale ove ottenere protezione dalla vittimizzazione reiterata⁹.

La centralità dell'azione protettiva trova espresso riconoscimento nell'art. 18 della Convenzione di Istanbul, che, tra le obbligazioni generali degli Stati aderenti, prevede quella di predisporre le necessarie azioni legislative o altre misure per proteggere tutte le vittime da ogni ulteriore atto di violenza: affinché la protezione sia effettiva, la Convenzione pone anche altri doveri di caratura procedimentale, esigendo un avvio tempestivo dei procedimenti penali (art. 49), all'interno dei quali deve essere offerta una protezione adeguata ed immediata (art. 50).

È ancora al documento convenzionale del Consiglio d'Europa che si deve l'utile indicazione dei modi in cui deve essere offerta una protezione che possa rispondere alle caratteristiche di adeguatezza e immediatezza. L'art. 51 stabilisce, in proposito, che le autorità competenti debbano procedere ad una valutazione del rischio diretta ad

⁸ Secondo Cass., S.U. (civili) 17 novembre 2021, n. 35110, § 5.3.7.4., la vittimizzazione secondaria consiste «nel far rivivere le condizioni di sofferenza a cui è stata sottoposta la vittima di un reato, ed è spesso riconducibile alle procedure delle istituzioni susseguenti ad una denuncia, o comunque all'apertura di un procedimento giurisdizionale», osservando altresì come si tratti di una «conseguenza spesso sottovalutata proprio nei casi in cui le donne sono vittime di reati di genere, e l'effetto principale è quello di scoraggiare la presentazione della denuncia da parte della vittima stessa». Insomma, Il rischio di vittimizzazione secondaria derivante dal contatto con le autorità e con le attività processuali si fa particolarmente elevato in un settore caratterizzato dalla presenza di radicati stereotipi di genere che filtrano anche all'interno delle aule giudiziarie e sono veicolati dai comportamenti (minimizzazione), dalle azioni e inazioni investigative (inerzie e ritardi, sottovalutazione della violenza) e dalle scelte lessicali (in occasione delle audizioni della vittima) degli operatori della giustizia penale. Il tema, trattato con cura dalla Direttiva 2012/29/EU, è affiorato in più occasioni anche nella giurisprudenza degli organismi sovranazionali: con riguardo all'Italia, v. Corte e.d.u., 27 Maggio 2021, J.L. vs Italy, appl. n. 5671/16 (M. BOUCHARD, *La vittimizzazione secondaria all'esame della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Dir.pen.uomo* 2021; N. CARDINALE, [Troppi stereotipi di genere nella motivazione di una sentenza assolutoria per violenza sessuale di gruppo: la Corte edu condanna l'Italia per la violazione dell'art. 8](#), in questa Rivista, 14 giugno 2021); con riguardo alla vittimizzazione secondaria nei procedimenti civili, oltre alla Relazione della Commissione sul femminicidio del Senato, doc. XXII-bis, (<https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/44542.htm>), v. di recente Corte e.d.u., 10 novembre 2022, I.M. e altri vs Italia, appl. n. 25426/20. Censure collegate al fenomeno della rivittimizzazione durante il processo a causa degli stereotipi e dei miti basati sul genere sono state recentemente mosse al nostro paese anche dalle Nazioni unite, con la condanna pronunciata dal Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne (organo istituito con la CEDAW), 20 giugno 2022, A.F. vs Italia, com. 148/2019.

⁹ Misure di protezione della vittima, quali i *protection orders* e gli *stay-away orders*, sono adottate per lo più nel procedimento penale; svariati ordinamenti, però, accordano la possibilità di ricorrere a strumenti simili anche davanti al giudice civile o con provvedimenti amministrativi (così anche in Italia, che, oltre alle misure penali di cui agli artt. 282-bis e 282-ter c.p.p., si è dotata di ordini di protezione civilistici agli articoli 342-bis e 342-ter c.c. e dell'ammonimento del questore di cui all'articolo 8 del d.l. n.11 del 23 febbraio 2009 e di cui alla legge 17 ottobre 2017 n. 161, oltre che la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza di cui alla l. n. 69 del 19 luglio 1919; in tema v. A. E. DINI, [Ammonimento del questore e violenza di genere: un anello debole nella catena protettiva?](#), in questa Rivista, 11 ottobre 2022). Del resto, anche i documenti dell'Unione europea confermano la possibilità di attivare gli ordini di protezione tanto nel settore civile quanto in quello penale, poiché, nella loro rilevanza transfrontaliera, sono regolamentati tanto dal regolamento 606/2013(EU) nella materia civile, quanto dalla direttiva 2011/99(EU) nella materia penale. Per una ricognizione complessiva v., volendo, V. BONINI, *Il sistema di protezione della vittima e i suoi riflessi sulla libertà personale*, Milano 2018, pp. 93 ss.

assumere le necessarie misure di gestione dello stesso, in modo tale da offrire alla vittima sicurezza e sostegno. Le misure di protezione potranno consistere in interventi che offrono rifugio immediato alla vittima (art. 23), ma soprattutto in provvedimenti che determinano un allontanamento dell'autore della violenza ed una inibizione ad avvicinare la vittima (artt. 52 e 53): quest'ultime, peraltro, saranno da prediligere, per evitare di penalizzare chi ha subito violenza, imponendo di abbandonare la propria abitazione, lavoro e luoghi di altra abituale frequentazione allo scopo di ottenere protezione dal rischio di ulteriori aggressioni.

In questa cornice, che pone la sicurezza della vittima al cuore degli interventi di contrasto alla violenza domestica e contro le donne¹⁰, un ruolo di primario rilievo è assunto dalla procedura di valutazione del rischio, che rappresenta la preconditione fondamentale per fornire uno schermo protettivo adeguato al livello di rischio di letalità e di reiterazione dei comportamenti violenti a cui risulti esposta la vittima. Invero, in presenza di una pluralità di misure (ordini di allontanamento civili, misure cautelari penali, misure di prevenzione che impongono limiti o prescrizioni all'autore, accoglienza della vittima in case rifugio) che possono essere adottate per "mettere in sicurezza" la vittima esposta al pericolo di subire nuove aggressioni di beni fondamentali, l'*an* e il *quomodo* della protezione sono condizionati ad una attenta e tempestiva valutazione della sussistenza e dell'entità del rischio di nuovi atti di violenza. Anche i quadri normativi più ricchi ed articolati di interventi protettivi rischiano, dunque, di rivelarsi inefficaci, se non sia strutturata e ampiamente praticata un'adeguata procedura di valutazione del rischio.

Non è un caso che sia la Convenzione di Istanbul, sia la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo prestino un'attenzione particolare a questo passaggio esiziale per la protezione della vittima di violenza.

A questo proposito, l'art. 51 della Convenzione di Istanbul costruisce la procedura di valutazione del rischio come un passaggio esiziale nell'adempimento degli obblighi protettivi. A questa considerazione conduce la stessa collocazione della disciplina *de qua*: contemplata nel Capitolo VI dedicato al procedimento penale, essa segue la previsione di un più generale obbligo di apprestare misure che consentano alle autorità di affrontare "in modo tempestivo e appropriato" la violenza, così da offrire "una protezione adeguata ed immediata alle vittime" (art. 50), precedendo la regolamentazione delle misure protettive tipiche, come gli ordini di allontanamento (art. 52) nella veste delle ordinanze di ingiunzione o di protezione (art. 53).

L'art. 51 consente, inoltre, di individuare i soggetti, l'oggetto, lo scopo della valutazione, oltre che alcuni elementi modali che trovano più puntuale esplicitazione nella Relazione illustrativa della fonte convenzionale, alla luce del coordinamento normativo con altre previsioni della stessa.

¹⁰ In questo senso, esplicitamente, la Relazione esplicativa della Convenzione di Istanbul (§ 260), ove si osserva che la preoccupazione per la sicurezza della vittima deve essere collocata al cuore di ogni intervento nei casi di tutte le forme di violenza coperte dalla Convenzione medesima.

In primo luogo, è chiaramente enunciato che sugli Stati aderenti grava l'obbligo di adottare previsioni legislative o di altro tipo (operative, organizzative, finanziarie)¹¹ per assicurare che sia condotta la valutazione del rischio da parte delle autorità competenti. Sul piano soggettivo, il richiamo generico alle "autorità competenti" colloca l'obbligo di vagliare la sussistenza del pericolo tanto tra i compiti della polizia giudiziaria, quanto tra quelli dell'autorità giudiziaria (giudice e pubblico ministero)¹². Quanto all'oggetto della delibazione, questo concerne il rischio di letalità (e dunque la possibilità di *escalation* così severa da colpire il bene della vita), il rischio di reiterazione di comportamenti violenti e la complessiva "gravità della situazione", che pare, in verità, atteggiarsi come criterio per valutare l'entità del rischio. Lo scopo della valutazione è, come già detto, la gestione del rischio in un "quadro coordinato di sicurezza e di sostegno", che lascia intendere come l'intervento debba prevedere tanto misure di protezione in senso stretto quanto misure di supporto, sostegno, accompagnamento della vittima lungo un percorso di fuoriuscita dalla violenza che le assicuri una duratura condizione di sicurezza.

Spostando, di poco¹³, lo sguardo verso la giurisprudenza della Corte di Strasburgo in materia di violenza domestica e nelle relazioni strette, la procedura di valutazione del rischio mantiene una posizione di primario rilievo nell'apprestare una efficace protezione dalla nuova esposizione ad atti violenti.

Nel quadro di una più ampia costruzione degli obblighi positivi di protezione di diritti fondamentali come quelli di cui agli artt. 2 e 3 della Convenzione e.d.u., la Corte ha da tempo proceduto ad una progressiva messa a fuoco delle centralità della procedura di valutazione del rischio.

Un primo fondamentale passaggio si registra già sul finire degli anni '90 con una pronuncia resa in un contesto criminologico diverso da quello della violenza di genere, sulla cui base si inaugura il c.d. *Osman test*¹⁴, con il quale verificare se le autorità al momento dei fatti sapevano o avrebbero dovuto sapere dell'esistenza di un pericolo

¹¹ Il riferimento a "misure legislative o di altro tipo" è ricorrente nella Convenzione, quando delinea le modalità generali con cui gli Stati aderenti debbono dare seguito agli obblighi lì scolpiti: da una parte questa alternativa consente di ritenere adempite le richieste convenzionali anche quando faccia difetto un quadro normativo, ma vi siano consolidate e sufficientemente diffuse prassi sul territorio; dall'altra parte, però, l'espressione utilizzata richiama a quella caratteristica di "effettività" delle tutele accordate a livello sovranazionale che non si accontenta di trovare riscontro attraverso la *law in the book*, richiedendo altresì che questa sia accompagnata da misure che la rendono effettivamente operativa. Si vedano, sul punto, le interessanti considerazioni di A. DI MARTINO, *Immagini e metodi del sistema penale di fronte ai delitti c.d. di genere (Fra sollecitazioni internazionali ed esperienza interna)*, in *archiviopenale.it*, 2022, p. 8, che osserva come il «controllo di effettività genera un diverso modo di considerare il diritto, sia come realtà di "esperienza giuridica", sia come diritto del caso concreto. In questa prospettiva, l'esperienza giuridica non è composta esclusivamente di regole; è comportamenti e prassi di attori reali: autori, vittime, agenzie del controllo sociale, organi della giurisdizione, istituzioni pubbliche, organizzazioni della società civile».

¹² Una simile estensione soggettiva, del resto, trova conferma nell'*Explanatory Report*, § 260.

¹³ L'intreccio tra la Convenzione di Istanbul, nella lettura offertane dal GREVIO, e giurisprudenza della Corte di Strasburgo è ormai consolidato, tanto che nelle più recenti pronunce che interessano quei paesi che hanno ratificato la Convenzione di Istanbul si registra ormai la presenza costante di un richiamo a tale fonte e, laddove già redatto il rapporto nazionale, alle osservazioni dell'organismo di monitoraggio.

¹⁴ Corte e.d.u., Grande Camera, 28 ottobre 1998, *Osman vs. Regno Unito*, appl. n. 23452/94.

reale e immediato per la vita di una persona che avrebbe imposto l'adozione di misure di protezione¹⁵.

Da allora, l'obbligo dello Stato di proteggere la vittima da aggressioni commesse da terze parti opera in presenza di un "reale e immediato" rischio di morte (art. 2 C.e.d.u.) o di lesioni gravi (art. 3 C.e.d.u.): per adempiere tale obbligo, pertanto, le autorità competenti devono prioritariamente condurre un'adeguata valutazione del rischio e, quando questo risulti presentare i caratteri della concretezza e attualità¹⁶, devono adottare idonee misure di protezione.¹⁷

Insomma, la valutazione del rischio rappresenta, anche nel costrutto dei giudici di Strasburgo, un adempimento fondamentale per assicurare l'osservanza del dovere di protezione della vittima, tanto che, a valle di una serie cospicua di pronunce che la Corte ha reso sul tema, si è giunti di recente a fissare importanti principi generali al riguardo, ricostruendo le caratteristiche che la procedura di valutazione del rischio deve presentare quando abbia riguardo a casi di violenza domestica.

Nella vicenda Kurt vs Austria¹⁸, la Grande Camera della Corte europea ha, invero, sottolineato che la ponderazione del pericolo risponde al generale obbligo di protezione¹⁹, per poi valorizzare un principio già enunciato nella sentenza Talpis vs

¹⁵ Corte e.d.u., Grande Camera, 28 ottobre 1998, Osman vs. Regno Unito, § 116, la Corte ha affermato che l'obbligo di protezione è innescato quando *"the authorities knew or ought to have known at the time of the existence of a real and immediate risk to the life on an identified individual from the criminal act of a third party and that they failed to take measures within the scope of their powers which, judged reasonably, might have been expected to avoid the risk"*; it is also made clear that *"the scope of the positive obligation must be interpreted in a way which does not impose an impossible or disproportionate burden on the authorities"*.

¹⁶ Nell'attribuire rilievo ad un *"real and immediate risk"* i giudici di Strasburgo offrono una caratterizzazione del pericolo che rievoca in modo molto ravvicinato le caratteristiche di attualità e concretezza delle esigenze cautelari come previste dall'art. 274 c.p.p.

¹⁷ In merito alla diffusione del c.d. Osman test nell'argomentare delle Corti sovranazionali e alla difficoltà di adattarne l'operatività a differenti scenari v. F.C. Ebert – R. I. Sijniensky, *Preventing violations of the right to line in the European and the Inter-American Human Rights Systems: from the Osman Test to a coherent doctrine on risk prevention?*, in *Human Rights Law Review* 2015, vol. 15, pp. 343-368.

¹⁸ Corte e.d.u., Grande Camera, 15 giugno 2021, Kurt vs. Austria, appl. n. 62903/15. A commento della pronuncia v. L. S. ROSSI, *La tutela del diritto alla vita nell'ambito delle violenze domestiche: di nuovo al vaglio della Corte di Strasburgo i doveri e i limiti derivanti dall'art. 2 Cedu*, in *Riv. it. dir. proc. pen.* 2021, pp. 1612 ss.; L. M. WEINBERGER, *Kurt v Austria: a missed chance to tackle intersectional discrimination and gender-based stereotyping in domestic violence cases*, in *Strasbourg Observers*, 18 agosto 2021.

¹⁹ Corte e.d.u., Grande Camera, 15 giugno 2021, Kurt vs. Austria, appl. n. 62903/15, § 159 osserva che *"the assessment of the nature and level of risk constitutes an integral part of the duty to take preventive operational measures where the presence of a risk so requires"*.

Italia²⁰, richiedendo che la valutazione del rischio sia condotta tenendo conto delle caratteristiche particolari della violenza domestica²¹.

Sulla base delle specificità strutturali e delle peculiari dinamiche della violenza esercitata nel contesto delle relazioni intime, del suo radicarsi in una relazione sovente dominata da logiche disparitarie che hanno una robusta matrice socio-culturale, la Corte di Strasburgo delinea una procedura *ad hoc*. Rispetto al c.d. Osman test, la valutazione si arricchisce di una serie di caratteristiche volte a sondare in modo più adeguato l'esposizione della vittima di violenza relazionale al pericolo di subire nuove aggressioni: tale rischio non può essere adeguatamente intercettato e soppesato attraverso i più classici ed arati criteri di valutazione di pericolosità che, tarati sulla probabilità di reiterazione di un reato rivolto indistintamente verso la società, sono incentrati esclusivamente sulla persona dell'accusato e saldamente ancorati alle caratteristiche oggettive dell'azione criminosa già commessa.

Qui, l'orizzonte lungo il quale si deve condurre la valutazione del rischio si fa più ampio e, pertanto, più complesso, così da richiedere una pluralità di parametri valutativi e, dunque, strumenti ritagliati per questo specifico contesto criminologico²².

²⁰ Corte e.d.u., 2 marzo 2017, *Talpis vs Italia*, appl. n. 41237/14, § 122, dove era stato chiarito che “the risk of real and imminent threat must be assessed taking due account of the particular context of domestic violence”. Per un commento alla pronuncia v. R. CASIRAGHI, *L'Italia condannata per non aver protetto le vittime di violenza domestica e di genere*, in *Riv. It. diritto e procedura penale* 2017, pp. 1192 ss; P. MAZZINA, [La violenza domestica e le azioni positive \(di secondo livello\) dello Stato: brevi riflessioni costituzionali sulla recente sentenza della Corte edu Talpis c. Italia](#), in [archiviopenale.it](#), 2017; G. BALDI, *Re-thinking the (legal) limits of the state in the case of Talpis v Italy*, in G. Picelli – I. Kherkerulidze – A. Borroni (a cura di), *Reconsidering gender-based violence and other forms of violence against women: comparative analysis in the light of the Istanbul Convention*, Livellula University Press, 2018.

Negli stessi termini Corte e.d.u., 9 luglio 2019, *Volodina vs Russia*, appl. N. 41261/17; nonché Corte e.d.u., 26 maggio 2020, *Munteanu vs. Moldova*, appl. 34168/11.

²¹ Corte e.d.u. Grande Camera, 15 giugno 2021, *Kurt vs. Austria*, appl. n. 62903/15, § 164, ove si ricorda che “the existence of a real and immediate risk to life must be assessed taking due account of the particular context of domestic violence”. La necessità di adattare i tratti generali dell'Osman test alle specificità della violenza domestica e nelle relazioni strette era già affiorata nelle argomentazioni valorizzate in altri casi portati all'attenzione della Corte e.d.u., come nella opinione concorrente resa dal giudice Pinto De Albuquerque nel caso *Valiulienė vs Lituania*, 23 marzo 2013, appl. n. 33234/07.

²² Limitando l'oggetto delle presenti considerazioni agli aspetti procedurali e alle caratteristiche strutturali della procedura di valutazione del rischio, non verrà affrontato nelle brevi note che seguono un altro tema cruciale nella costruzione della procedura di valutazione del rischio, che riguarda la selezione dei fattori oggetto di delibazione: infatti, questi riguardano la persona accusata/condannata, la vittima e lo stato della relazione, aprendo all'impiego di una “focale” più ampia, che, però, deve tenere conto dei limiti imposti nel corso del procedimento penale dal generale divieto di perizia psicologica e criminologica di cui all'art. 220, comma 2 c.p.p.

3. La valutazione del rischio nei procedimenti per violenza relazionale: caratteristiche e complessità.

In un intreccio virtuoso tra precedenti della Corte e.d.u. e analisi condotte dal GREVIO²³, la pronuncia della Grande Camera nel caso Kurt vs Austria offre un'ampia e, al contempo, analitica ricostruzione della procedura di valutazione del rischio.

Una volta richiamati i precedenti che assegnano all'operazione rilievo fondamentale nell'assolvere all'obbligo protettivo e aver ricordato che essa deve essere condotta con modalità tali da tenere conto delle specificità della violenza nelle relazioni strette, la Corte indica le caratteristiche che la valutazione del rischio deve presentare. Prontezza e tempestività dell'intervento, impiego di strumenti standardizzati riconosciuti dalla comunità internazionale, uso di linee guida e criteri chiari per le forze dell'ordine, valutazione autonoma, proattiva e globale del rischio di letalità e/o di reiterazione sono profili già affiorati in precedenti pronunce dei giudici di Strasburgo e valorizzati dal GREVIO: essi trovano nella sentenza della Grande Camera una sistemazione ed una puntualizzazione che consente di fissare in modo chiaro le caratteristiche essenziali di questa delicata e complessa operazione.

Una precisazione iniziale riguarda i tempi dell'intervento. Rievoca un'obbligazione procedimentale di segno generale il primo requisito individuato dalla Grande Camera, quando sottolinea la necessità di una risposta immediata alle denunce di violenza domestica: laddove le autorità manchino di intervenire prontamente dopo la presentazione di una denuncia per fatti di cui si tratta, l'iniziativa giudiziaria viene privata di effettività, sfociando in una situazione di inerzia che può agevolare la ripetizione di atti di violenza²⁴, sia per la sottovalutazione in sé del fenomeno violento, sia per la mancata adozione di misure specifiche. In questa cornice, l'intervento tempestivo delle autorità competenti è preconditione per una tempestiva valutazione del rischio, che collochi la sicurezza della vittima al centro dell'azione di prevenzione e contrasto della violenza relazionale.

Guardando in modo più ravvicinato agli strumenti con cui deve essere condotta l'operazione, vengono valorizzate positivamente le prassi seguite in diversi Stati membri e già accolte con favore nella Relazione esplicativa della Convenzione di Istanbul e dal GREVIO: in proposito, si osserva come le autorità dovrebbero procedere alla valutazione

²³ Come noto, il GREVIO (*Group of Expert on Action against Violence against Women and Domestic Violence*) è l'organismo indipendente di monitoraggio dell'implementazione della Convenzione di Istanbul, istituito dallo stesso strumento convenzionale agli articoli 66 ss. Preziosi strumenti per una lettura della Convenzione nella sua dimensione di diritto vivente sono, pertanto, offerti dai numerosi report nazionali elaborati dal GREVIO (<https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/country-monitoring-work>) oltre che dal *Mid-term Horizontal Review of GREVIO baseline evaluation reports* del 2021, che offre una utile sintesi delle principali criticità e buone prassi rilevate nel corso delle azioni del GREVIO.

²⁴ Corte e.d.u., Grande Camera, 15 giugno 2021, Kurt vs. Austria, § 165. Sul tema, v. A. MARANDOLA, *Reati violenti e Corte europea dei diritti dell'uomo: sancito il diritto alla vita e il "diritto alle indagini"*, in questa Rivista, 22 settembre 2020, osserva come, alla luce della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, «indagare e ben indagare è un dovere: tempi, scelte, modi e forme delle investigazioni non sono indifferenti o discrezionali e ogni deviazione da quel dovere implica una violazione dei diritti fondamentali dell'individuo».

del rischio, usando preferibilmente strumenti standardizzati che contengono domande prestabilite, che abbiano avuto riconoscimento internazionale e siano basati su risultati di solide ricerche scientifiche²⁵. Dunque, si suggerisce l'adozione di uno degli strumenti valutativi riconosciuti a livello internazionale²⁶, che si compongono di una serie predeterminata di domande su diversi temi (riguardanti le condotte violente; l'adattamento psicosociale dell'accusato; i fattori di vulnerabilità della vittima), così consentendo di cogliere gli elementi indicativi del livello di rischio attraverso la individuazione di *red flags*.

L'utilizzo di tali strumenti dovrebbe assicurare non solo una maggiore uniformità valutativa, ma anche un'adeguata ampiezza prospettica dei profili di rischio considerati, così da valorizzare circostanze che normalmente non trovano ingresso nel procedimento penale, perché riferite, ad esempio, alla condizione della vittima e alla situazione relazionale tra questa e colui che è ritenuto autore della violenza e perché riguardanti aspetti psicologici e/o psico-sociali²⁷.

È evidente, d'altro canto, che il ricorso a strumenti standardizzati non può in alcun modo tradursi in un appiattimento formalistico della valutazione, che la stessa Grande Camera esige sia condotta in modo autonomo, proattivo e globale²⁸, offrendo altresì indicazioni sul significato di tali requisiti. In proposito, i giudici di Strasburgo chiariscono che la valutazione può dirsi autonoma e proattiva quando non si basi esclusivamente sulla percezione del rischio riportata dalla vittima, ma si estenda ad una serie di ulteriori elementi che debbono essere raccolti dalle autorità e dalla polizia giudiziaria nell'adempimento del dovere di condurre indagini tempestive e complete.

²⁵ Corte e.d.u., Grande Camera, 15 giugno 2021, Kurt vs. Austria, § 167.

²⁶ I più noti sono B-SAFER (*brief spousal assault form for the evaluation of risk*), DASH (*domestic abuse, stalking and harassment and honour-based violence*), SARA (*spousal assault risk assessment*), MARAC (*multi-agency Risk assessment conference*), VioGen, DVSI (*domestic violence screening instrument*), ODARA (*Ontario domestic assault risk assessment*). Si tratta di strumenti messi a punto all'interno singole esperienze nazionali che hanno trovato l'avallo della comunità scientifica internazionale e che vengono sovente aggiornati e forniti in versioni più ampie o più semplificate (per numero e tipologia di domande), così da poter essere fruiti a diversi livelli di investigazione. In proposito, per una ricognizione v. la pubblicazione ufficiale dell'Unione europea elaborata dall'EIGE, *A guide to risk assessment and risk management of intimate partner violence against women for police*, Lussemburgo 2019, pp. 13 s.; per un'analisi trasversale, v. J. CAMPBELL, D. WEBSTER, N. GLASS, *The danger assessment: validation of a lethality risk assessment instrument for intimate partner femicide*, in *Journal of Interpersonal Violence* 2009, 24, pp. 653 ss.; R. KROPP, *Intimate partner violence risk assessment and management*, in *Violence and Victims* 2008, 23, pp. 202 ss., nonché, sullo strumento spagnolo, GONZALEZ ALVAREZ, LOPEZ OSSORIO, URRUELA, RODRIGUEZ DIAZ, *Integral Monitoring System in case of gender violence. VioGen System*, in *Behavior and Law Journal* 2018, pp. 29 ss.

²⁷ Così, ad esempio, ripercorrendo rapidamente i contenuti del modulo SARA-Screening, oltre a domande che riguardano le condotte violente (già agite o in atto), si assegna rilievo all'atteggiamento di giustificazione o minimizzazione della violenza, gelosia e senso di possesso, generici comportamenti antisociali, problemi di lavoro o finanziari, abuso di sostanze o di alcool, disturbi mentali; lontani dall'area di rilevanza tipica del procedimento penali sono anche alcuni interrogativi che riguardano la vittima, come la sua condotta incoerente nei confronti dell'accusato, la mancanza di un sostegno adeguato, condizioni di vita che non le garantiscono indipendenza, problemi di salute psicofisica e abuso di sostanze.

²⁸ Corte e.d.u., Grande Camera, 15 giugno 2021, Kurt vs. Austria, §168, ove si stabilisce che «*the authorities are under a duty to carry out a lethality risk assessment which is autonomous, proactive and comprehensive*».

Se le dichiarazioni della vittima assumono rilievo per saggiare il livello di rischio da questa percepito, le autorità procedenti debbono impiegarle come punto di partenza per lo svolgimento di indagini e per la valutazione delle informazioni raccolte.

L'operato autonomo e proattivo delle autorità procedenti chiamate a saggiare la presenza e consistenza di un rischio di ulteriori comportamenti violenti, oltre ad iscriversi nel solco dei più generali doveri di attivarsi tempestivamente e svolgere accertamenti completi, assume un ulteriore significato alla luce di alcune particolarità della violenza nelle relazioni strette: l'intimità del contesto in cui si consumano le condotte di reato consegna spesso alla vittima un ruolo probatorio preminente, ma ciò finisce per esporla ad un più elevato rischio di vittimizzazione secondaria, dal momento che la tenuta di quelle dichiarazioni e la valutazione della attendibilità di chi le rende diventano temi cruciali²⁹.

Anche l'ultimo requisito che la Grande Camera delinea per la procedura di valutazione del rischio è coerente con il più generale obbligo procedurale di compiere accertamenti nel segno della completezza: la complessità di questa forma di violenza richiede una valutazione globale, estesa ad una pluralità di fattori –individuali e relazionali, statici e dinamici– che normalmente non sono oggetto di analisi in sede giudiziaria. Richiamando le osservazioni avanzate sul punto del GREVIO, la Corte introduce fattori di rischio che riguardano non solo la persona accusata e la gravità del fatto per cui si procede, ma si estendono anche alla relazione tra accusato e vittima e alle condizioni personali degli stessi, da apprezzarsi tanto in una prospettiva storica, quando in una prospettiva prognostica³⁰.

²⁹ Le dichiarazioni della vittima di violenza non dovrebbero rappresentare l'unica risorsa probatoria, attribuendole così il ruolo di protagonista: questo comporterebbe effetti negativi tanto per la posizione dell'accusato, in ragione dell'evidente squilibrio di ruoli, quanto per la posizione della vittima sulla tenuta della quale verrebbe proiettato l'esito del processo. Dunque, la necessità di corredare la valutazione del rischio di elementi diversi dalle dichiarazioni della vittima assume al contempo una funzione di garanzia per l'imputato e di protezione dalla vittimizzazione secondaria, a cui sarebbe esposto con maggiore intensità a causa della centralità probatoria di quanto allegato.

³⁰ Corte e.d.u., Grande Camera, 15 giugno 2021, Kurt vs. Austria, § 140, che individua come elementi di valutazione storici, ossia da apprezzarsi in prospettiva statica per il fatto di essersi verificati in passato, «previous acts of violence, [...] the prior issuing of a restrictive measure, [...] threats to take away common children, acts of sexual violence, threats to kill the victim and her children, threats of suicide», mentre possono essere compendiate tra i fattori dinamici, che possono variare a seconda del momento in cui viene condotta la valutazione «the fact that the victim had filed for separation or the break-up of the relationship, [...] psychological problems of the perpetrator, [...] and coercive and controlling behaviour», con una speciale attenzione al possesso o all'accesso ad armi da fuoco, come richiesto espressamente dal § 2 dell'articolo 51 Convenzione di Istanbul. In dottrina, per una recente rassegna, seppure non esaustiva, ma utile per comprendere l'elevato numero e l'eterogeneità dei dati da considerare, v. A. MARANDOLA, [Perché la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne non sia commemorativa ma propositiva](#), in questa Rivista, 25 novembre 2022, che richiama, con riguardo all'autore dei violenza, «precedenti gravi violenze fisiche o sessuali; gravi minacce di violenza, ideazione o intenzione di agire violenza; escalation sia della violenza fisica o sessuale vera e propria sia delle minacce/ideazioni o intenzioni di porre in essere tali violenze; violazione delle misure cautelari e interdittive; precedenti penali/condotte antisociali; problemi relazionali, di lavoro, o finanziari; abuso di sostanze e/o disturbi mentali»; fattori di rischio legati alla vittima sono invece individuati dalla medesima Autrice nella «condotta e atteggiamento incoerente che questa può assumere nei confronti del reo; nell'estrema paura nei confronti del reo, nella scarsa sicurezza di vita e/o nei problemi di salute

L'ampiezza e l'eterogeneità degli elementi che debbono essere considerati per condurre una valutazione del rischio in linea con i parametri così fissati esigono conoscenze che normalmente non entrano nel processo penale e richiedono competenze che fisiologicamente non appartengono agli operatori del processo penale, rendendo l'operazione particolarmente complessa.

Di tale complessità sono consapevoli i giudici di Strasburgo che, in sintonia con quanto richiesto dalla Convenzione di Istanbul in una prospettiva più ampia, sottolineano la necessità di una formazione specifica degli operatori di polizia giudiziaria e autorità giudiziaria sulle caratteristiche della violenza domestica, poiché la conoscenza delle specificità strutturali del fenomeno sono elemento essenziale per valutare congruamente gli elementi a disposizione e così sondare adeguatamente il rischio di ripetizione dei comportamenti aggressivi³¹.

D'altra parte, la Corte europea non cela la preoccupazione che anche il personale giudiziario che sia stato formato *ad hoc* vada incontro a difficoltà nel condurre analisi su fattori di rischio che involgono competenze scientifiche appartenenti ad altre ambiti professionali (medici, psicologi, assistenti sociali): in questo senso riemerge l'utilità di ricorrere a strumenti standardizzati che guidino l'inquirente nella individuazione dei fattori da considerare e nel valore che questi possono assumere nella procedura valutativa, così da evitare che vengano tralasciati profili di cui gli studi criminologici hanno evidenziato la rilevanza³².

In conclusione, affiora con chiarezza nelle osservazioni dei giudici della Grande Camera come l'operazione di valutazione del rischio nel settore della violenza domestica sia obbligatoria, in quanto esiziale per assicurare protezione alla vittima, ma anche di grande complessità per l'operatore della giustizia, il quale può trovarsi sprovvisto delle competenze e degli strumenti necessari per adempiere a tale delicato incombenza.

4. La mancanza di una specifica disciplina italiana della valutazione del rischio di ripetizione ed escalation della violenza.

La complessità della procedura di valutazione del rischio di reiterazione della violenza relazionale affiora prepotentemente nell'esperienza italiana.

Qui, come noto, non esiste una disciplina specifica dedicata a questo adempimento, che, dunque, finisce per iscriversi all'interno di schemi normativi pensati e costruiti per altri processi valutativi. Così, di volta in volta potrà calarsi la

psicofisica, di dipendenza, anche economica della stessa».

³¹ Corte e.d.u., Grande Camera, 15 giugno 2021, Kurt vs. Austria, § 143, ove si riportano le indicazioni del GREVIO alla stregua delle quali «*training of police, prosecutors and judges on domestic violence was essential in order to evaluate the risk of reoffending and order the necessary measures of protection*»; cfr. anche sub §§ 171-172, per un riferimento a «*well-trained law-enforcement officials*».

³² Corte e.d.u., Grande Camera, 15 giugno 2021, Kurt vs. Austria, § 171, ove si afferma che «*the use of standardised checklists, which indicate specific risk factors and have been developed on the basis of sound criminological research and best practices in domestic violence cases, can contribute to the comprehensiveness of the authorities' risk assessment*».

raffinata architettura costruita dalla Grande Camera all'interno dell'apprezzamento delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p.; in sede di adozione di precautele che prevedono spazi di discrezionalità, come nei casi di cui all'art. 381 e 384-bis c.p.p.; nel procedimento di prevenzione che conduce all'adozione dell'ammonimento del Questore e della più intensa misura della sorveglianza particolare disposta dal Tribunale; in fase di esecuzione della pena, quando sia in discussione l'accesso a misure alternative alla detenzione o a benefici penitenziari che comportino una restituzione di spazi di libertà al soggetto *in vinculis*³³.

Non può dirsi, invero, che il legislatore italiano non abbia tenuto conto delle esigenze di protezione della vittima di violenza di genere e, anzi, ha arricchito progressivamente l'arsenale precautelare, cautelare, esecutivo e preventivo di una congerie di strumenti e previsioni che sono destinati ad operare per le più "iconiche" fattispecie di reato riconducibili al settore criminologico di cui si tratta³⁴.

A fronte di questa "generosità" nel forgiare nuovi meccanismi protettivi della vittima non si riscontra, però, la dovuta attenzione nella costruzione di una specifica procedura per la valutazione del rischio di ripetizione ed *escalation* della violenza³⁵. Se alcune disposizioni codicistiche rievocano parzialmente taluni tratti del *risk assessment* delineato dalle istituzioni del Consiglio d'Europa³⁶, fa difetto qualsiasi indicazione in merito alla trasversalità dell'incombente (lungo tutto l'arco del procedimento e da parte di tutte le autorità preposte), alla necessità di tener conto delle specificità della violenza relazionale (ad esempio, distinguendo tra *coercive control* e violenza occasionale e sondando la presenza degli elementi sintomatici della prima situazione³⁷), alla

³³ A ciò si aggiungano le circostanze in cui l'autorità è chiamata a valutare il rischio di cui all'art. 51 della Convenzione di Istanbul al di fuori del procedimento penale, come nel caso in cui il giudice civile sia investito della richiesta di ordine di protezione *ex art. 342-bis c.c.* per abusi familiari, ovvero nel procedimento in cui si discute dell'affidamento e/o del diritto di visita dei figli. A quest'ultimo proposito, deve essere segnalata la recente pronuncia di Corte e.d.u. 10 novembre 2022, I.M. vs Italia, in cui il nostro paese è stato condannato per violazione dell'art. 8 c.e.d.u. per mancata tutela dei minori in occasione degli incontri con il padre non affidatario, nonostante i maltrattamenti subiti e l'attualità delle minacce di reiterazione della violenza. In proposito v. D. CARDAMONE, [La Corte edu condanna l'Italia per la mancata tutela delle vittime di violenza domestica nei giudizi civili e minorili](#), in [questionegiustizia.it](#), 2022.

³⁴ In proposito, per un quadro complessivo, v. A. MUSCELLA, [Forme di tutela cautelari e preventive delle vittime di violenza di genere: riflessioni a margine delle novità introdotte dal "codice rosso"](#), in [archiviopenale.it](#), 2020; P. DI NICOLA TRAVAGLINI – F. MENDITTO, *Codice Rosso. Il contrasto alla violenza di genere: dalle fonti sovranazionali agli strumenti applicativi*, Milano 2020; per un ampio affresco in chiave critica v. P. MAGGIO, [Rapporti familiari e tutela processuale penale](#), in [processopenaleegiustizia.it](#), 2022.

³⁵ Solo l'art. 384-bis c.p.p., dedicato alla misura precautelare dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, prevede che si debbano ritenere sussistenti "fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa", così tarando la valutazione del rischio in ragione del tipo di aggressione, della tipologia di vittima e delle caratteristiche di gravità e attualità del pericolo.

³⁶ Il riferimento è ai caratteri di attualità e concretezza che caratterizzano il pericolo cautelare ai sensi dell'art. 274 c.p.p., in linea con le qualità del pericolo di reiterazione oggetto di valutazione in sede di protezione della vittima.

³⁷ Sul rilievo, ai fini della valutazione del rischio di cui si discute, del *pattern* violento quando questo presenti la struttura del controllo coercitivo, v. A. MYHILL E K. HOHL, *The "golden thread": coercive control and risk assessment for domestic violence*, in *Journal of Interpersonal Violence* 2019, pp. 4477 ss.

importanza di una formazione *ad hoc* del personale chiamato a effettuare la valutazione, nonché alle caratteristiche di autonomia, proattività, omnicomprensività, che aprono alla doverosa valorizzazione di ulteriori fattori di rischio (riguardanti la persona della vittima e la situazione relazionale).

La mancanza di una disciplina dedicata a questa particolare procedura di valutazione del rischio non è di per sé motivo di censura da parte degli organi del Consiglio d'Europa, che ravvisano una soddisfacente implementazione degli obblighi di protezione della vittima di violenza, anche quando la valutazione del rischio di reiterazione a cui essa è esposta avvenga sulla base di procedure che, conformi ai criteri sopra richiamati, siano governate da fonti secondarie o sulla base di virtuose prassi. E' stata questa considerazione a mettere al riparo l'Italia da censure nel Rapporto nazionale del GREVIO³⁸, ove si osserva che l'impiego del protocollo SARA (e successive versioni) risultava caldeggiato nel Piano nazionale antiviolenza (2017-2020)³⁹. Ciò nonostante, lo stesso GREVIO ne rileva l'insufficiente implementazione e diffusione nella prassi giudiziaria italiana, sollecitando il nostro paese a raffinare il meccanismo, diffonderlo adeguatamente, assicurarsi che sia ripetuto in ogni momento del procedimento in cui si renda necessario, con una procedura che offra una risposta multiagenzia, tenendo nel debito conto la voce della vittima⁴⁰.

Non può, dunque, destare meraviglia che, nonostante la risposta normativa a suo tempo data a seguito della condanna riportata dal nostro paese nella nota vicenda Talpis⁴¹, la Corte e.d.u. sia tornata a più riprese a censurare il sistema di protezione della vittima di violenza relazionale.

La sequenza di pronunce con cui è stata rilevata un'infrazione da parte dell'Italia delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione e.d.u. ha caratterizzato drammaticamente la prima parte del 2022, svelando l'inadeguatezza e l'ineffettività di

³⁸ GREVIO, *Baseline Evaluation Report Italy*, 2020, <https://rm.coe.int/grevio-report-italy-first-baseline-evaluation/168099724e>.

³⁹ Cfr. Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020, p. 32 (leggibile al link <https://viva.cnr.it/wp-content/uploads/2019/08/piano-strategico-nazionale-sulla-violenza-maschile-contro-donne-2017-2020.pdf>).

⁴⁰ GREVIO, *Baseline Evaluation Report Italy*, 2020, § 233, ove l'organismo di monitoraggio «urges the Italian authorities to develop further their risk assessment and management procedures and ensure their wide dissemination within all statutory agencies involved in dealing with cases of gender-based violence; ensure risk assessments are repeated at all the relevant stages of proceedings [...] and that such assessments take into consideration the views and concerns expressed by the victims; ensure their risk-assessment and management procedures are a central element of a coordinated multiagency response».

⁴¹ Come noto, la l.19 luglio 2019 n. 69, sovente indicata come "codice rosso", fu adottata al fine di colmare alcune lacune che la Corte e.d.u. aveva individuato nel caso Talpis, ove i tragici eventi si erano sviluppati a seguito di una perdurante inerzia delle autorità. L'intervento normativo, oltre ad intervenire sul piano procedurale per assicurare una tempestiva audizione della vittima e una pronta azione investigativa, ha rappresentato l'occasione anche per l'introduzione di ulteriori fattispecie di reato, l'inasprimento e l'irrigidimento del trattamento sanzionatorio. In proposito v. P. DI NICOLA TRAVAGLINO, F. MENDITTO, *op. cit.*, *passim*; A. MARANDOLA, *Violenza sulle donne. Le prime forme di protezione: il cd. Codice rosso*, in A. Marandola, G. Spangher (a cura di), *La fragilità della persona nel processo penale*, Torino 2021, pp. 455 ss.; N. TRIGGIANI, *L'ultimo tassello nel percorso legislativo di contrasto alla violenza domestica e di genere: la legge "codice rosso"*, in *Proc.pen.giust.* 2020, f. 2, p. 451 ss.

un sistema che, pur avendo optato per scelte muscolari sulla carta, ha rinunciato a costruire taluni elementi architravici della tutela, esaurendo la propria azione in un diritto penale simbolico, impiegato come vessillo rassicurante delle tensioni sociali, ma lacerato e stracciato dai venti dell'ineffettività applicativa⁴².

Nel volgere di quattro mesi, l'Italia risulterà condannata in ben tre occasioni, nelle quali l'inosservanza dei parametri convenzionali di cui agli artt. 2 e 3 c.e.d.u. è collegata alla assenza e/o inadeguatezza della procedura di valutazione del rischio, individuando negligenze ed omissioni a carico delle autorità giudiziarie procedenti. Sulla base degli approdi raggiunti l'anno prima nella vicenda Kurt vs Austria in merito alle caratteristiche che deve presentare la valutazione e gestione del rischio, la Corte individua una violazione dell'obbligo di proteggere il diritto alla vita nel caso Landi vs Italia dell'aprile 2022⁴³: in riferimento alla vicenda concreta, che aveva visto concludersi una lunga *escalation* di violenze in famiglia con l'omicidio del figlio della ricorrente, la Corte rileva tanto una deficienza sul piano della tempestività dell'intervento, quanto una inadeguatezza valutativa. Dal primo punto di vista, infatti, i giudici di Strasburgo stigmatizzano il fatto che non vi sia stata un'attivazione dell'autorità inquirente né nell'immediato, né nelle fasi successive, restando sostanzialmente inerti rispetto alle esigenze di protezione della vittima. In proposito, si osserva come fossero presenti fattori di rischio che non sono stati considerati⁴⁴ dall'autorità giudiziaria: nonostante la polizia giudiziaria avesse segnalato la necessità di adottare misure protettive di maggiore intensità, il pubblico ministero, infatti, aveva ritenuto di non eseguire alcuna procedura di valutazione del rischio, ignorando palesemente l'ampia serie di misure di protezione che pure aveva a disposizione⁴⁵. Inoltre, viene censurata la mancata conoscenza in capo alla medesima autorità delle specificità strutturali e delle dinamiche della violenza

⁴² A. DI MARTINO, *Immagini e metodi del sistema penale di fronte ai delitti c.d. di genere*, cit., p. 10, sottolinea l'attenzione verso l'effettività che anche in questa materia è coltivata dai giudici di Strasburgo e osserva che «non è in questione la strutturale idoneità del livello normativo, [ma] è importante considerare che dal punto di vista dell'effettività sono proprio le condotte degli attori e la dinamica reale della protezione, i suoi meccanismi operativi, ad essere oggetto di censura».

⁴³ Corte e.d.u. 7 aprile 2022, Landi vs Italia, appl. 10929/19, §92 (per un commento, corredato di un'utile inquadramento della giurisprudenza della Corte, v. E. A.A. DEI CAS, [La Corte europea condanna ancora l'Italia per violazione degli obblighi positivi derivanti dall'art. 2 nei confronti di vittime di violenze domestiche](#), in [archiviopenale.it](#), 2022) osserva in proposito che misure protettive dovevano essere adottate dalle autorità indipendentemente dalle denunce presentate e/o eventualmente ritirate dalla ricorrente, o dal fatto che la vittima avesse mutato la sua percezione del rischio, così ponendosi in linea con le caratteristiche generali che vogliono una valutazione proattiva e autonoma, che può tener conto delle indicazioni della vittima, senza però essere vincolata a quelle, in quanto suscettibili di variazione ripetuta per il loro intimo collegamento al ciclo della violenza.

⁴⁴ Corte e.d.u. 7 aprile 2022, Landi vs Italia, appl. 10929/19, § 88 ove si richiamano, tra i fattori di rischio, i precedenti di comportamento violento dell'autore, il mancato rispetto di un ordine di protezione, l'escalation della violenza, le ripetute richieste di aiuto della vittima sia per mezzo di chiamate urgenti sia per mezzo di denunce formali.

⁴⁵ Particolarmente forte è l'espressione scelta dai giudici di Strasburgo, i quali parlano in proposito di "*blatant disregard*" o "*au mépris flagrant*", ossia di un "palese disprezzo" del ventaglio di misure protettive a disposizione dimostrato dall'autorità italiana.

domestica, che debbono essere tenute nel debito conto quando si selezionino e si proceda a valutare gli elementi rilevanti per sondare la presenza di un rischio di letalità⁴⁶.

Alla luce di queste considerazioni, la Corte ritiene che le autorità italiane sapessero o avrebbero dovuto sapere che esisteva un rischio reale e immediato per la vita della ricorrente e/o dei suoi figli, in base agli elementi a disposizione e, applicando il c.d. Osman test integrato dalle indicazioni offerte dalla Grande Camera nel caso Kurt vs Austria, individua una violazione del dovere di protezione discendente dall'art. 2 c.e.d.u.

Da lì a poco la mancata valutazione del rischio si colloca alla base di un'ulteriore pronuncia con cui la Corte e.d.u. dichiara la violazione dell'art. 3 c.e.d.u. per omessa protezione dalla reiterazione della violenza nel contesto domestico⁴⁷. Nel caso De Giorgi vs Italia, seppure attinente ad una vicenda che non ha toccato i livelli di tragicità della precedente⁴⁸, le censure dei giudici di Strasburgo presentano una significativa consonanza con quanto affermato due mesi prima nella pronuncia Landi vs Italia⁴⁹. Anche in questa ipotesi, premessa l'adeguatezza del quadro normativo italiano nella parte in cui offre un ventaglio apprezzabile di misure protettive tra le quali scegliere in base al livello di rischio⁵⁰, si stigmatizza l'inerzia e l'incapacità dell'autorità giudiziaria a condurre una valutazione della sussistenza e consistenza del pericolo che tenga nel debito conto le caratteristiche strutturali e le dinamiche della violenza relazionale.

Nel caso specifico, a seguito delle numerose iniziative della persona offesa, sia di carattere penale sia di carattere civile, la polizia giudiziaria aveva condotto una valutazione del rischio autonoma, proattiva e globale, alla luce del contesto particolare della violenza domestica riferendo all'autorità giudiziaria la situazione di rischio concreto ed attuale per la vita della ricorrente e dei suoi figli. Anche in questo caso il pubblico ministero restava inerte: non si censura tanto la mancata richiesta di applicazione di misure cautelari, quanto l'omesso avvio un'indagine effettiva⁵¹, nella quale condurre un'adeguata valutazione del rischio; siffatti ritardi ed omissioni risultavano, peraltro, accompagnate da un evidente difetto di conoscenza delle caratteristiche specifiche della violenza domestica, erroneamente sminuita e interpretata alla stregua di una mera conflittualità coniugale⁵².

La Corte conclude quindi che l'autorità inquirente non aveva osservato l'obbligo di condurre una valutazione immediata e proattiva del rischio di reiterazione della

⁴⁶ Corte e.d.u. 7 aprile 2022, Landi vs Italia, appl. 10929/19, §92, ove si rileva come non sia stata effettuata una valutazione del rischio di letalità che abbia tenuto in considerazione lo specifico contesto della violenza domestica.

⁴⁷ Corte e.d.u., 16 giugno 2022, De Giorgi vs Italia, appl. 23735/19.

⁴⁸ Corte e.d.u., 16 giugno 2022, De Giorgi vs Italia, appl. 23735/19, § 66 precisa comunque che le condotte poste in essere integrano la gravità richiesta per ipotizzarsi una violazione dell'art. 3 c.e.d.u. che fa divieto di trattamenti inumani e degradanti.

⁴⁹ Osserva A. DI MARTINO, *Immagini e metodi del sistema penale di fronte ai delitti c.d. di genere*, cit., p. 2, come "[s]torie diverse esibiscono moduli analoghi, al di sotto delle singolarità irripetibili delle vicende individuali.

⁵⁰ Corte e.d.u., 16 giugno 2022, De Giorgi vs Italia, appl. 23735/19, § 71.

⁵¹ Corte e.d.u., 16 giugno 2022, De Giorgi vs Italia, appl. 23735/19, § 75.

⁵² Corte e.d.u., 16 giugno 2022, De Giorgi vs Italia, appl. 23735/19, § 77.

violenza, rilevando una violazione dell'art. 3 c.e.d.u. sotto il profilo sostanziale, oltre che nella componente procedurale dovuta alla tardività e parzialità investigativa.

Ancora, l'inerzia e la sottovalutazione da parte dell'autorità giudiziaria sono alla base della pronuncia nel caso *M.S. vs Italia*⁵³, ove viene rilevata un'infrazione dell'art. 3 c.e.d.u. all'interno di una vicenda procedimentale costellata da numerose denunce per fatti di violenza relazionale, taluni dei quali verranno dichiarati estinti per prescrizione⁵⁴. In questo contesto, tanto ricco e articolato di episodi criminosi succedutisi negli anni da meritare la scomposizione in più segmenti, i giudici di Strasburgo individuano taluni fatti denunciati rispetto ai quali l'autorità ha mancato al dovere di svolgere una valutazione del rischio immediata e proattiva: infatti, per una serie di aggressioni non vi era stata alcuna iniziativa per tredici mesi nonostante fosse in atto una chiara *escalation* criminosa, che esponeva la ricorrente ad un consistente e attuale rischio di subire nuove violenze.

Nel quadro di una più complessiva inerzia investigativa che trova netta stigmatizzazione come violazione degli obblighi procedurali derivanti dall'art. 3 c.e.d.u., si colloca anche la censura di una valutazione del rischio che, rispetto a talune ipotesi criminosi, ha fatto difetto soprattutto di prontezza e tempestività, svelando la negligenza dell'autorità procedente⁵⁵.

La brevissima rassegna ci consegna un quadro che, pur così sommariamente tracciato, mette in luce la ricorrente mancanza, tardività e/o inadeguatezza della valutazione del rischio di esposizione a nuovi atti di violenza all'interno di questo difficile settore criminologico e la cronica difficoltà della nostra prassi giudiziaria a rispondere al bisogno di protezione con procedure che presentino le caratteristiche delineate dalla giurisprudenza della Corte e alle cogenti indicazioni della Convenzione di Istanbul, come enucleate dal GREVIO⁵⁶.

Del resto, le stesse autorità italiane hanno riconosciuto le deficienze dell'azione intrapresa sin qui, individuando possibili interventi migliorativi all'interno del successivo piano nazionale antiviolenza (2021-2023)⁵⁷, ove l'incapacità delle autorità di valutare il livello di rischio viene collocato tra le difficoltà persistenti. In linea con quanto emerso dal quadro tracciato a Strasburgo, pur ritenendo adeguato il sistema scritto sulla carta, si rimarca in proposito la persistenza di criticità nella "nella prassi istituzionale"⁵⁸.

⁵³ Corte e.d.u., 7 luglio 2022, *M.S. vs Italia*, appl. 32715/19.

⁵⁴ Corte e.d.u., 7 luglio 2022, *M.S. vs Italia*, appl. 32715/19 § 144, osserva in proposito che i reati collegati alla violenza domestica, anche se commessi da individui privati, dovrebbero essere considerati di maggiore gravità e, pertanto, ritiene incompatibile con le obbligazioni procedurali derivanti dall'art. 3 c.e.d.u. che i procedimenti per tali fatti siano chiusi con un provvedimento che è motivato dalla inerzia delle autorità.

⁵⁵ Corte e.d.u., 7 luglio 2022, *M.S. vs Italia*, appl. 32715/19 § 131.

⁵⁶ Osserva A. LORENZETTI, *Violenza domestica e (mancata) protezione delle vittime, tra Roma e Strasburgo*, in *Quaderni costituzionali* 2022, p. 648, che, alla luce delle diverse condanne recentemente riportate, "[n]on pare che possa dirsi assestato il complesso rapporto tra Strasburgo e Italia in tema di violenza di genere".

⁵⁷ Cfr. Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne, adottato il 17 novembre 2021, p. 42 (leggibile al link <https://www.pariopportunita.gov.it/wp-content/uploads/2021/11/PIANO-2021-2023.pdf>).

⁵⁸ *Ivi*, p. 42

Non c'è dubbio che anche su questo versante si imponga una attenta, ampia, qualificata e continua formazione del personale giudiziario così da consentire l'acquisizione delle conoscenze di base delle caratteristiche strutturali della violenza relazionale: si tratta di una preconditione generale che consegna all'operatore la capacità di comprendere e riconoscere i tratti di una realtà ad elevata complessità, nonché la capacità di approcciarsi ad essa in modo libero da pregiudizi e *bias* ancora molto radicati sul piano culturale. La conoscenza delle specificità della violenza nelle relazioni strette, però, non basta a consegnare al professionista della giustizia penale il bagaglio di competenze necessario a valutare un ampio *cluster* di dati personologici e situazionali.

La complessità e la globalità della valutazione del rischio richiedono «di implementare, sin dal momento delle indagini che seguono la segnalazione e/o la denuncia di violenza, uno spazio di consulenza/intervento per la presa di decisione del giudice»⁵⁹. Insomma, la valutazione del rischio di reiterazione della violenza relazionale invoca il ricorso a competenze extragiuridiche (psicologi, assistenti sociali, criminologi, operatori dei servizi di assistenza alle vittime, operatori dei servizi di assistenza agli autori di reati sessuali e relazionali), che rende inevitabilmente più articolato e complesso l'incombente.

L'eterogeneità e l'elevato numero dei fattori di rischio che debbono essere considerati, unitamente alla necessità di avvalersi di consulenze per altre aree del sapere, rendono la procedura particolarmente impegnativa, tanto che diventa difficile ipotizzarne il regolare svolgimento in tutti i procedimenti per fatti di violenza domestica e relazionale, lungo tutto l'arco del procedimento penale e durante l'esecuzione della pena, reiterandolo ogni qual volta se ne presenti la necessità per il mutare dei fattori di rischio.

Il numero elevato (e crescente) di notizie di reato che riguardano questo settore criminologico⁶⁰ sembra consegnare un simile obbligo all'area della inesigibilità.

⁵⁹ *Ibidem*.

⁶⁰ Il panorama statistico in materia di violenza domestica e contro le donne si va consolidando, anche a seguito della legge 5 maggio 2022, n. 53, che ha stabilito obblighi generali di rilevazione al fine di progettare adeguate politiche di prevenzione e contrasto e di assicurare un effettivo monitoraggio del fenomeno. Da tempo, l'ISTAT rilascia statistiche che consegnano numeri in costante crescita per le fattispecie tipiche della violenza endofamiliare (maltrattamenti, percosse e lesioni, violenza sessuale) e relazionale (atti persecutori). Le tavole relative all'andamento delle denunce e del numero degli indagati possono essere lette al link <https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-percorso-giudiziario>. A parziale conferma di quanto osservato, si riporta come per il reato di maltrattamenti le denunce fossero 13.261 nell'anno 2014 e sono giunte a 23.728 nel 2021, mentre gli indagati per il reato di atti persecutori nel 2018 fossero 20.761.

In prospettiva servente una più completa, capillare e uniforme analisi statistica della dimensione giudiziaria del fenomeno, il Ministero della giustizia ha disposto che, a partire dal 1° gennaio 2023, gli uffici giudiziari registrino nei sistemi informativi dell'area penale alcuni dati identificativi della violenza relazionale: le annotazioni, che possono essere introdotte dagli uffici giudiziari e dagli avvocati, hanno la finalità di contribuire alla costruzione di risposte preventive più efficaci e di innalzamento degli standard di tutela delle vittime, pur avendo esclusivo rilievo statistico. L'illustrazione degli interventi sul sistema informativo unitario telematico volti alla rilevazione di reati di violenza domestica e relazionale può essere letta al seguente link: file:///Users/a080076/Desktop/Violenza-di-Genere-_AllegatobancadatiMinGiust.pdf.

5. Qualche spunto di riflessione per una valutazione del rischio adeguata e sostenibile.

È lo stesso Piano antiviolenza, infatti, a suggerire un meccanismo selettivo che, sulla falsariga del *triage* di matrice medica, consente una cernita dei casi per i quali si impone di procedere rapidamente ad una valutazione più accurata (*triage* della violenza). In una procedura suddivisa in due fasi, un primo *step* vede l'impegno di strumenti agili di valutazione della pericolosità della situazione; laddove questi evidenzino la presenza di fattori di rischio effettivo, si dovrà procedere a «valutazioni strutturate e approfondite, in seguito alle quali, in presenza di soggetti pericolosi, avviare una precoce presa in carico per la gestione immediata ed efficace del rischio di violenza»⁶¹.

Il Piano antiviolenza sembra recuperare quanto già era stato raccomandato nel precedente documento governativo, rilanciato nel 2018 dal CSM in occasione della redazione delle Linee Guida per la trattazione di procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica⁶² sulla scorta di quanto osservato dalla Commissione femminicidio del Senato della Repubblica⁶³: segnalandosi la presenza di protocolli scientificamente validati a livello europeo per la valutazione del rischio, si suggeriva l'impiego del protocollo SARA, nelle sue varie versioni (semplificate e integrali), tanto da parte della polizia giudiziaria quanto da parte dell'autorità giudiziaria, sia in sede di indagini preliminari che in fase di esecuzione della pena.

Il ricorso a questionari che, nell'osservanza delle indicazioni provenienti dalla comunità scientifica, impongano di prendere in considerazione fattori di rischio che valorizzano dati oggettivi raccolti da fonti istituzionali (autorità giudiziarie, aziende sanitarie, servizi sociali, autorità di pubblica sicurezza), potrebbe rendere eseguibile una prima attività di rilevazione potenziale del rischio in modo generalizzato e standardizzato, senza creare un ingolfamento delle attività procedurali. Solo nel caso in cui tale passaggio si concluda con la rilevazione di un numero predeterminato di *red flags*, si impone una valutazione del rischio più accurata che può involgere accertamenti più approfonditi e il ricorso a competenze valutative specifiche.

Peraltro, costruendo in termini oggettivi e fattuali i quesiti da prendere in considerazione nella prima fase selettiva, il meccanismo valutativo potrebbe rappresentare un interessante banco di prova per l'impiego di quelle risorse tecnologiche che consentono, attraverso l'ausilio della macchina, una più rapida analisi di quantità anche assai imponenti di dati⁶⁴.

⁶¹ Cfr. Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, *Piano strategico nazionale sulla violenza*, cit., p. 42.

⁶² Consiglio Superiore della Magistratura, *Risoluzione sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica*, adottata con delibera del 9 maggio 2018, § 7.5.

⁶³ Senato della Repubblica, Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, *Relazione*, 6 febbraio 1998, Atti Senato XVII legislatura doc. XXII-bis, p. 291

⁶⁴ In proposito v. M. GIALUZ, [Quando la giustizia penale incontra l'intelligenza artificiale: luci e ombre dei risk assessment tools tra Stati Uniti ed Europa](#), in *Dir. pen. cont.*, 29 maggio 2019; per opportune considerazioni in

Nella consapevolezza della estrema delicatezza e scivolosità dello strumento quando se ne ipotizzi l'operatività in un perimetro tanto innervato da esigenze di garanzia qual è quello che cinge il settore delle libertà personali, preme evidenziare come l'ausilio tecnologico interesserebbe qui solo la fase iniziale di segnalazione della presenza di fattori oggettivi, nulla togliendo alla (anzi, semmai restituendo) pienezza della valutazione umana.

Circoscritta la rilevanza dello strumento computazionale alla prima fase della procedura, invero, risulterebbe scongiurata ogni indebita compressione del compito valutativo riservato all'autorità giudiziaria, che si vedrebbe investito del delicato incombenza nella consapevolezza della sua complessità: insomma, non si limiterebbe l'intervento del giudice ad un mero potere di supervisione sulla macchina, col rischio di consegnare la decisione al trattamento automatizzato⁶⁵; piuttosto, si tratterebbe di attribuire all'*output* della macchina l'effetto di investire pubblico ministero e giudice dell'obbligo di svolgere una immediata, autonoma, proattiva e globale valutazione del rischio di reiterazione/*escalation* della violenza relazionale.

Una simile struttura bipartita della procedura pare idonea a scongiurare il rischio della torsione tecnologico/efficientistica del "giudice robot", assicurando alla valutazione umana una centralità che rischia di andare smarrita, quando sia schiacciata dal peso dei numeri e soverchiata dalla difficoltà di lettura di dati plurimi, eterogenei e complessi, quali sono quelli da cui desumere il rischio di una reiterazione e/o *escalation* della violenza nelle relazioni strette.

D'altro canto, l'agilità dello strumento ne consentirebbe una maggiore diffusione, nel segno dell'uniformità, della standardizzazione e dell'onnicomprendività, rendendo possibile intercettare in modo rapido le situazioni che meritano un accertamento del rischio condotto con quella ampiezza, profondità, specificità e sensibilità che vengono richieste dalle istituzioni del Consiglio d'Europa nella consapevolezza della centralità della protezione di una vittima troppo spesso e tragicamente esposta a nuova violenza.

merito alla cornice europea e al quadro italiano relativo ai limiti della tipologia di dati personali valutabili v. B. Galgani, [Considerazioni sui "precedenti" dell'imputato e del giudice al cospetto dell'IA nel processo penale](#), in questa *Rivista*, 8 aprile 2020, pp. 81 ss.; S. QUATTROCOLO, *Artificial Intelligence, Computational Modelling and Criminal Proceedings. A framework for a European Legal Discussion*, Springer Berlin 2020.

⁶⁵ Cfr. art. 11 Direttiva 2016/680/EU, che pone il divieto di "decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato"; in proposito v. S. SIGNORATO, *Il diritto a decisioni penali non basate esclusivamente su trattamenti automatizzati: un nuovo diritto derivante dal rispetto della dignità umana*, in *Riv. it. dir. proc. pen.* 2021, pp. 101 ss.

